

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-7382 del 30/12/2025 |
| Oggetto | Riesame AIA Zingal s.r.l. - PROVVEDIMENTO |
| Proposta | n. PDET-AMB-2025-7684 del 30/12/2025 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | LEONARDO PALUMBO |

Questo giorno trenta DICEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 17488/2023

Oggetto: D.Lgs. 152/06¹ - L.R. 09/15² - Azienda Zingal s.r.l. - Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'installazione IPPC di produzione di zincatura elettrolitica (di cui al punto 2.6 all'Allegato VIII alla parte II, del D. Lgs. 152/2006), situata in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), Via Del Lavoro n° 6 -

IL RESPONSABILE DI ARPAE – AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Richiamato il Decreto Legislativo del 04 Marzo 2014 n° 46, recante "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" e il Decreto Legislativo del 29 giugno 2010 n° 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n° 69", che hanno integrato il D.Lgs. n° 152/06.

Richiamati, in particolare, la Parte Seconda, Titoli I e III-bis del D. Lgs. n° 152/2006, contenente i "Principi generali per le procedure di Via, di Vas e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)", gli articoli n° 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n° 29-ter "Domanda di autorizzazione integrata ambientale", n° 29-quater "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale", n° 29-sexies "Autorizzazione integrata ambientale" e n° 29-octies "Rinnovo e riesame".

Viste:

- la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n° 9 del 16 luglio 2015, che ha modificato e integrato la L.R. n° 21 del 11/10/2004, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n° 13/2015, che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ambientali ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna.

Richiamate altresì:

- la Deliberazione di Giunta regionale n° 1198 del 30/07/2007, con la quale sono stati emanati indirizzi per le Autorità Competenti, in merito allo svolgimento del procedimento di rilascio dell'AIA, ai sensi della normativa IPPC;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1113 del 27/07/2011 recante indicazioni per i gestori delle installazioni IPPC e l'autorità competente per i rinnovi delle AIA;
- il Decreto Ministeriale 24/04/2008 e le deliberazioni della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009, relative all'individuazione delle spese istruttorie per il rilascio dell'AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1795 del 31/10/2016, "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n° 13 del 2005. Sostituzione della

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato dalla Provincia di Bologna con Prot. n. 68644 del 8/5/2013;

direttiva approvata con DGR n° 2170/2015”, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti per il rilascio dell’AIA ai sensi della normativa IPPC;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente, ora Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) di ARPAE per il territorio di Bologna, spetta l’adozione dei provvedimenti di AIA;
- la circolare acquisita agli atti di ARPAE AACM con PG/2022/582674 del 24/06/2022 della Regione Emilia Romagna relativa ai procedimenti di “VIA postuma” di cui all’art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06.

Richiamata l’AIA intestata all’Azienda Zingal s.r.l., per l’installazione IPPC in oggetto, e rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G. 68644 del 8/5/2013 e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista l’istanza⁴ di Riesame dell’AIA³, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 29-*octies*, comma 3, del D.Lgs. n° 152/2006, presentata dall’azienda Zingal s.r.l. sul Portale Regionale IPPC (<http://ippc-ai.arpae.emr.it>) in data 8/5/2023, relativa all’attività di produzione di zincatura elettrolitica (di cui al punto 2.6 all’Allegato VIII alla parte II, del D. Lgs. 152/2006), situata in Comune di Ozzano dell’Emilia (BO), Via Del Lavoro, 6;

Assunto che, alla data di rilascio della presente Autorizzazione, i riferimenti relativi all’individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) e/o BAT per il settore e per l’efficienza energetica, sono costituiti da:

- BREF Comunitario “Surface Treatments of metals and plastics (edizione di agosto 2006)”;
- Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nella categoria IPPC: 2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³ (D.M. 1.10.2008)”;
- BREF trasversale sull’efficienza energetica “Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency (edizione di febbraio 2009);

e che per gli aspetti riguardanti la determinazione del “Piano di Monitoraggio e Controllo”, il riferimento è costituito dal Reference *Report on Monitoring (ROM) under the Industrial Emissions (edizione di luglio 2018)*.

Preso atto che il Gestore ha dichiarato che l’impianto in oggetto è attivo dal 1987 e dal dicembre 2000 ad oggi non ha apportato modifiche all’assetto impianto tali da ricadere nella normativa di VIA.

Dato atto che:

- in data 08/03/2025 è stato comunicato⁵ l’avvio del procedimento per il Riesame dell’AIA in oggetto;
- ai sensi dell’art. 8 della L.R. n° 09/2015, a cura di ARPAE AACM, è stato pubblicato l’avviso di deposito della documentazione di Riesame dell’AIA, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n° 130 del 24/05/2023 (Parte Seconda);

⁴ Assunta agli atti con protocollo PG/2023/79468 del 8/5/2023;

⁵ Nota agli atti con protocollo PG/2023/80337 del 08/05/2023;

- in data 15/07/2025 si è svolta la 1^a seduta della Conferenza dei Servizi⁶, finalizzata all'illustrazione e valutazione della documentazione inerente la domanda di Riesame dell'AIA, dalla quale è emersa la necessità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata;
- ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. n° 21/2004 e dell'art. 29-quater del D.Lgs. n° 152/2006, in data 01/08/2025 è stata trasmessa⁷ la richiesta di integrazioni al Gestore dell'impianto, con contestuale sospensione del procedimento amministrativo;
- in data 31/10/2025, l'Azienda Zingal s.r.l. ha trasmesso⁸ la documentazione integrativa richiesta entro i termini stabiliti;
- in data 25/11/2025, è stato trasmesso⁹ lo Schema di Riesame dell'AIA al Gestore, per l'espressione delle proprie controdeduzioni, che l'Azienda ha inviato¹⁰ in data 10/12/2025;
- in data 18/12/2025, il Gestore ha inviato la planimetria aggiornata degli scarichi idrici e relativa descrizione¹¹.

Preso atto che, in sede della seduta conclusiva¹² della Conferenza dei Servizi del 18/12/2025, si è svolto il contraddittorio con l'azienda per la discussione dello Schema di AIA, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n° 9/2015, e si sono assunte le decisioni in merito al rilascio dell'AIA.

Nell'ambito della Conferenza dei Servizi, sono stati espressi e condivisi ai sensi dell'art. 14-ter, comma 3 della L. n° 241/1990, i seguenti pareri che vengono allegati al presente provvedimento di AIA quale parte integrante e sostanziale:

- Parere idraulico¹³ favorevole espresso dal Consorzio della Bonifica Renana.
- Parere¹⁴ favorevole espresso da Hera S.p.A. - Direzione Acqua per lo scarico in pubblica fognatura con relative prescrizioni.

Il Comune di Ozzano sulla base del parere rilasciato dall'AUSL di Bologna – Dipartimento di Sanità Pubblica, ha classificato l'Azienda Zingal s.r.l. come "Industria insalubre di I classe", al punto "C-12: Galvanotecnica, galvanoplastica, galvanostegia" in accordo al D.M. del Ministro della Sanità del 05/09/1994.

Nell'ambito della Conferenza dei Servizi, risultava assente l'Azienda USL di Bologna – Dipartimento di Sanità Pubblica e, pertanto, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L. n° 241/1990, si considera acquisito l'assenso senza condizioni da parte di tale ente.

Visto il parere¹⁵ di competenza espresso da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale – Servizio Territoriale di Bologna, relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione;

⁶ Convocata con nota agli atti con protocollo PG/2025/127343 del 15/7/2025 e verbalizzata con protocollo PG/2025/138979 del 01/08/2025;

⁷ Nota agli atti con PG/2025/138997 del 1/8/2025;

⁸ Assunta agli atti con PG/2025/92296 del 19/05/2025;

⁹ Nota agli atti con PG/2025/209132 del 25/11/2025;

¹⁰ Assunte agli atti con protocollo PG/2025/218407 del 10/12/2025;

¹¹ Assunta agli atti con protocollo PG/2025/226958 del 19/12/2025;

¹² Convocata con nota PG/2025/212090 del 28/11/2025 e verbalizzata con PG/2025/228314 del 22/12/2025;

¹³ Assunto agli atti con PG/2025/227134 del 19/12/2025;

¹⁴ Assunto agli atti con PG/2025/230974 del 29/12/2025;;

¹⁵ Assunto agli atti con PG/2025/227639 del 19/12/2025;

Preso atto degli esiti relativi alla verifica eseguita dal Gestore per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. n° 152/2006; l'Autorità Competente si riserva di rivedere gli esiti di tali verifiche, nel corso del periodo di validità dell'AIA, alla luce delle evidenze dei monitoraggi per la matrice suolo e sottosuolo/acque sotterranee;

Dato atto che sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al Libro I, Titolo I, Cap. del Decreto Legislativo 6/9/2011, n° 159 inerente la documentazione antimafia¹⁶, per cui è in fase di verifica la sussistenza a carico dell'Azienda Zingal s.r.l. di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del suddetto decreto; nelle more delle verifiche della Prefettura, sono state altresì acquisite¹⁷ le autocertificazioni previste ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011;

Considerato che con DET-2025-1 del 03/01/2025 rilasciata dal Responsabile di ARPAE AACM, come rettificata con DET-2025-14 del 13/01/2025 è stato conferito l'incarico di Responsabile del procedimento alla Dott.ssa Federica Torri;

Considerato che il Gestore è, comunque, tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto.

Determina

a. Di rilasciare il Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale all'Azienda Zingal s.r.l., nella persona del Gestore pro tempore, per l'esercizio dell'installazione IPPC di produzione di zincatura elettrolitica (di cui al punto 2.6 all'Allegato VIII alla parte II, del D.Lgs. 152/2006), situata in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), Via Del Lavoro n° 6.

La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. L'installazione dovrà essere condotta con le modalità tecniche, prescrizioni e condizioni previste nel presente atto e negli Allegati I ("Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale") e II (Confronto con le BAT) che costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente AIA;
2. Il presente provvedimento di Riesame dell'AIA, **revoca e sostituisce** ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. n° 152/2006, l'Autorizzazione con PG n° 68644 del 08/05/2013 rilasciata dalla Provincia di Bologna.
3. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio ed il nuovo Gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni ad ARPAE AACM, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA, allegando la documentazione completa prevista per le verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n° 159/2011.
4. Il Gestore deve presentare preventivamente le eventuali modifiche di impianto, rispetto all'assetto impiantistico autorizzato, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. n° 152/2006

¹⁶ Protocollo della richiesta PR_BOUTG_Ingresso_0116083_20250910;

¹⁷ Assunta agli atti con PG/2025/226522 del 18/12/2025;

- e secondo le indicazioni riportate nella Circolare Esplicativa della Regione Emilia Romagna prot. PG/2008/187404 del 01/08/2008, sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpae.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna con Determinazione del Direttore Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. n° 152/2006.
5. Le attività di controllo programmato, relative alla presente autorizzazione, sono svolte da ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana (APAM), ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies*, comma 3 del D.Lgs. n° 152/2006 e dell'art. 14, comma 2, della L.R. n° 21/2004. ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna, può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore e, a tal fine, solo quando appositamente richiesto, il Gestore deve comunicare, a mezzo PEC, ad ARPAE APAM, con sufficiente anticipo, le date previste per gli autocontrolli.
 6. Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPAE APAM, saranno oggetto di eventuali adempimenti amministrativi e verranno inviate alla competente Autorità Giudiziaria, nel caso si rilevassero violazioni penalmente rilevanti.
 7. Le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, sostenute da ARPAE APAM, esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, sono a poste a carico del Gestore dell'installazione e sono determinate dal DM 24/04/2008 e dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009.
 8. Il Gestore ha provveduto al pagamento delle tariffe istruttorie per il rilascio del Riesame dell'AIA per un importo pari a **2.525,00 €**, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24/04/2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009. Da una verifica del calcolo della tariffa prevista per il rilascio del Riesame dell'AIA, risulta che l'importo corretto è pari a **2.675,00 €** e, pertanto, il Gestore dovrà provvedere al pagamento della quota residua di 150,00 €, entro 30 giorni dal ricevimento del bollettino PagoPA emesso da ARPAE a seguito del rilascio della presente AIA .
 9. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*octies*, il presente provvedimento è soggetto a riesame:
 - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 3 del D.Lgs. n° 152/2006, alle lettere a) e b);
 - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 4 del D.Lgs. n° 152/2006, alle lettere a), b), c), d) ed e);
 10. **Il termine massimo per il riesame, stabilito dall'art. 29-*octies*, comma 3, lettera b) del D.Lgs, n° 152/2006, è pari a dieci anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento di Riesame dell'AIA.**
 11. **Il Gestore, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 1 del D.Lgs. n° 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente Riesame dell'AIA, ne dà comunicazione ad ARPAE AACM.**
 12. La presente autorizzazione deve essere mantenuta valida fino al completamento delle procedure previste al punto "Gestione del fine vita dell'installazione" dell'Allegato I alla presente Autorizzazione.

13. Il presente atto sarà pubblicato sul sito ARPAE, sul portale regionale IPPC e per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale, a cura di ARPAE AACM, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia Romagna.
14. Sono fatte salve le norme, i regolamenti, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, previste dalle normative vigenti anche se non espressamente indicate nel presente atto.
15. ARPAE AACM, esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n° 152/2006, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione.
16. ARPAE AACM, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
17. La presente autorizzazione si rilascia ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis, del D.Lgs. n° 159/2011 sotto condizione risolutiva; qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 91 del citato decreto, la presente autorizzazione si intenderà revocata.

b. Di dare atto che la presente autorizzazione è costituita complessivamente da n° 6 pagine e da n° 4 allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

ALLEGATO I- Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale – ZINGAL SRL

ALLEGATO II - Confronto con le BAT - ZINGAL SRL

ALLEGATO III - Parere idraulico del Consorzio della Bonifica Renana

ALLEGATO IV - Parere di Hera S.p.A. Direzione Acqua per scarico in pubblica fognatura.

c. Di comunicare che, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni che decorrono, per la ditta autorizzata dalla data di ricevimento dell'atto e per gli altri interessati dall'avvenuta pubblicazione sul sito web di ARPAE (www.arpae.it – Amministrazione Trasparente - Provvedimenti).

Il Responsabile

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹⁸

Ing. Leonardo Palumbo

*(lettera firmata digitalmente)*¹⁹

¹⁸ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 103/2024 del 08/10/2024 con cui è stato attribuito all'ing. Leonardo Palumbo l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

¹⁹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n° 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.